

9 Settembre 2024

L'Italia sulla luna

Dal DDL Spazio una spinta alla *Space Economy*

Il Consiglio dei Ministri ha formalizzato il via libera al disegno di legge che regola l'accesso allo spazio da parte degli **operatori di attività spaziali (DDL Spazio)**, al fine di promuovere gli investimenti, di accrescere la competitività nazionale nella *space economy* e di sviluppare la ricerca scientifica e le competenze in un settore sempre più strategico.

Il testo DDL Spazio, predisposto a seguito di interlocuzioni con gli operatori pubblici e privati del settore, rappresenta un tassello fondamentale per l'attuazione del Trattato sullo Spazio extra-atmosferico del 1967 (cd. **Outer Space Treaty** o **OST**), che costituisce il fulcro del diritto internazionale aerospaziale.

Gli articoli 6 e 7 OST, in particolare, delegano agli Stati contraenti la responsabilità, l'autorizzazione e la sorveglianza per le attività nazionali nello spazio extra-atmosferico condotte da soggetti pubblici o privati, e disegnano un regime di responsabilità dello Stato contraente in relazione ai danni arrecati dagli oggetti lanciati nello spazio sotto la propria responsabilità o nel proprio territorio.

Colmando un vuoto normativo risalente, il DDL Spazio si struttura così attorno a **quattro pilastri**:

- i. la definizione delle norme che disciplinano l'esercizio delle attività spaziali da parte di operatori nel territorio italiano, o da parte di operatori nazionali al di fuori del territorio italiano (articoli 3-14);
- ii. la disciplina degli obblighi di immatricolazione degli oggetti spaziali rispetto ai quali l'Italia risulta lo Stato di lancio sulla base della Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico siglata a New York nel 1974 (articoli 15-17);
- iii. la formalizzazione del regime di responsabilità degli operatori spaziali e dello Stato italiano in conseguenza dell'esercizio di attività spaziali (articoli 18-21);
- iv. la definizione di misure di promozione della *space economy* in sede nazionale (articoli 22-31).

Particolarmente interessanti sono le definizioni fornite dal DDL Spazio in relazione ai concetti di “attività spaziale” e “oggetti spaziali”.

L'**attività spaziale** viene definita in termini ampi, includendo qualsiasi attività realizzata nello spazio extra-atmosferico e su corpi celesti e, in particolare:

- i. le fasi di lancio, rilascio, gestione in orbita, rientro e rimozione/smaltimento di oggetti spaziali;
- ii. l'assemblaggio e la produzione di oggetti nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti;
- iii. l'esplorazione, l'estrazione e l'uso di risorse naturali nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti;
- iv. il lancio, il volo e la permanenza di esseri viventi nello spazio;
- v. le attività condotte attraverso piattaforme stratosferiche e razzi sonda.

Altrettanto ampia è la definizione di **oggetto spaziale**, che include non solo l'oggetto in sé considerato (ad esempio, il satellite), ma anche il veicolo di lancio e tutti gli elementi che lo compongono.

Condizioni per l'esercizio di attività spaziali

L'esercizio di attività spaziali, ai sensi del DDL Spazio, sarà subordinata a specifica **autorizzazione**, salvi limitati casi di autorizzazione concessa da altri Stati e riconosciuta nel nostro ordinamento sulla base di trattati nazionali o sulla base di criteri di equivalenza.

L'autorizzazione verrà rilasciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'autorità con delega alle politiche spaziali e aerospaziali a valle di un procedimento che coinvolgerà anche l'Agenzia Spaziale Italiana (**ASI**), il Comitato interministeriale per le politiche spaziali e la ricerca aerospaziale (**COMINT**) e l'Autorità nazionale per la cybersicurezza (**ACN**).

La concessione dell'autorizzazione sarà soggetta alla verifica dell'assenza di **fattori ostativi** (quali, ad esempio, il contrasto con gli interessi fondamentali della Repubblica, o legami tra l'operatore e Stati terzi che non si conformano ai principi dello stato di diritto), nonché della sussistenza di determinati **requisiti soggettivi e oggettivi** in capo all'operatore.

Particolarmente rilevanti sono i requisiti di natura oggettiva, che attengono sia alla **sicurezza fisica e cyber** delle attività spaziali e dell'infrastruttura satellitare, sia alla sostenibilità ambientale delle attività spaziali previste durante l'intero ciclo di vita.

L'ASI fungerà da autorità designata per la regolamentazione tecnica e per la vigilanza dell'operatore per assicurare il rispetto delle disposizioni di legge, degli atti di esecuzione e delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione, che potrà essere sospesa o revocata in caso di inosservanza.

Severe sono anche le **sanzioni** amministrative previste per l'omessa fornitura, da parte dell'operatore spaziale, delle informazioni e dei documenti richiesti, o per l'ostacolo all'attività di vigilanza dell'ASI, quantificate in un importo tra **150.000 e 500.000 Euro**.

L'esercizio di attività spaziali in assenza di autorizzazione o successivamente alla sua scadenza è, invece, qualificato come fattispecie di rilevanza **penale**, con reclusione da tre a sei anni e multa da 20.000 a 50.000 Euro.

L'immatricolazione degli oggetti spaziali

Il secondo pilastro del DDL Spazio poggia sull'obbligo di **immatricolazione** degli oggetti spaziali ricompresi nel relativo ambito di applicazione.

L'immatricolazione avverrà mediante l'assegnazione di un codice alfanumerico e, soprattutto, mediante l'iscrizione nel **registro pubblico nazionale di immatricolazione degli oggetti spaziali lanciati nello spazio extra-atmosferico**, istituito dall'ASI sin dal 2005.

Per rendere effettivi gli obblighi di immatricolazione e registrazione degli oggetti spaziali, il DDL Spazio prevede specifici obblighi informativi e di documentazione che l'operatore è tenuto ad assolvere nei confronti dell'ASI.

La responsabilità degli operatori spaziali

Altro aspetto rilevante del DDL Spazio riguarda la disciplina del regime di responsabilità applicabile agli operatori spaziali, che si configura come una vera e propria **responsabilità oggettiva** dell'operatore, a prescindere dalla sussistenza di profili di colpa o dolo.

In particolare, l'operatore è sempre tenuto al risarcimento del danno cagionato dalle attività spaziali, salvo provi che i danni sono stati causati in via esclusiva e con dolo dal fatto del terzo che non poteva essere impedito, oppure che essi sono da attribuirsi esclusivamente alla condotta del danneggiato.

Viene altresì disciplinata la **responsabilità sussidiaria** dello Stato per i danni che non siano stati risarciti dall'operatore, con la previsione di litisconsorzio necessario dello Stato nei procedimenti per il risarcimento del danno derivante da attività spaziale.

Per limitare i rischi di mancato risarcimento del danno da parte degli operatori spaziali, il DDL Spazio prevede per questi ultimi l'obbligo di dotarsi di idonea **copertura assicurativa**, con massimale non inferiore a **100 milioni di Euro** per sinistro.

Limiti inferiori alla predetta copertura assicurativa potranno essere previsti con successivo DPCM per fattispecie meno rischiose, in ogni caso non inferiori a 50 milioni per sinistro ovvero, per il solo caso di operatori che perseguano esclusivamente finalità di ricerca o qualificati come *start-up* innovative, non inferiore a 20 milioni di Euro.

L'ultimo pilastro del DDL Spazio riguarda, infine, le misure adottate per lo sviluppo della *space economy*, mediante la previsione di **un Piano Nazionale per l'economia dello spazio**, da rivedersi e aggiornare con cadenza biennale.

Al Piano Nazionale si affianca il **Fondo per l'economia dello spazio**, con dotazione di 85 milioni per il 2024, 160 milioni per il 2025 e 50 milioni per l'anno 2026, alimentato dai proventi derivanti dalle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio di attività spaziali. Le risorse del Fondo saranno destinate a promuovere l'economia nazionale dello spazio, la commercializzazione delle attività ad esso dedicate, favorendo la crescita del mercato di prodotti e servizi basati sulle tecnologie spaziali e l'utilizzo delle infrastrutture spaziali nazionali.

Interessante è anche il punto in tema di accesso ai dati, ai servizi e alle risorse delle infrastrutture spaziali nazionali, garantito in modo equo e non discriminatorio per contribuire allo sviluppo sostenibile del settore.

Rilevanti, infine, sono le disposizioni speciali in materia di appalti e sostegno per le imprese operanti nel settore della *space economy*, che prevedono diverse agevolazioni a favore delle piccole e medie imprese (**PMI**) e delle **start-up innovative**. Si prevede, ad esempio, l'obbligo di prevedere nei bandi di gara relativi ad appalti pubblici non suddivisi in lotti il subappalto obbligatorio di almeno il 10% del valore del contratto a favore di PMI e *start-up* innovative, con inclusione tra i criteri per l'aggiudicazione della gara anche della percentuale di esecuzione che l'aggiudicatario intende affidare a tali soggetti.

Contatti

Marco Galli

Counsel

mgalli@pglex.it

T. (+39) 02 303051

Milano